

D.d.s. 5 aprile 2024 - n. 5429
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - Approvazione del bando 2024 per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla Misura 11 «Agricoltura biologica»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 SOSTEGNO ALLE POLITICHE AGROAMBIENTALI, CONSORZI DI
 BONIFICA E RICAMBIO GENERAZIONALE

Richiamati

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con decisione n. C (2022) 9378 dell'8 dicembre 2022 e, in particolare, il paragrafo 8.2.10 che descrive la Misura 11 «Agricoltura biologica»;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;
- il decreto n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni del Programma di Sviluppo Rurale, tra cui delle operazioni che fanno parte della Misura 11 «Agricoltura biologica», aggiornato da ultimo con il decreto n. 11430 del 28 luglio 2023;
- i decreti n. 3568/2018, n. 2211/2019, n. 3343/2020, n. 3957/2022, con i quali sono stati approvati bandi per la presentazione di domande di sostegno (iniziali) sulla Misura 11 «Agricoltura biologica», che prevedono che i beneficiari adottino impegni pluriennali che oltrepassano il periodo di programmazione 2014-2022;

Considerato che è necessario che i beneficiari della Misura 11 presentino ogni anno del periodo di impegno una domanda di pagamento per la conferma degli impegni assunti;

Ritenuto opportuno rendere note ai beneficiari sopra citati le condizioni che regolano la conferma degli impegni per percepire i benefici della Misura 11 «Agricoltura biologica» per l'anno 2024, di cui all'allegato 1, denominato «Bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferma) della Misura 11 nell'anno 2024», parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2024 ammontano a € 10.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'OPR;

Dato atto che

- è stata inviata alla Commissione Europea una proposta di modifica del piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 finalizzata, tra l'altro, a consentire il completo pagamento di tutte le domande di conferma in essere per l'anno 2024 relative agli impegni della Misura 11 «Agricoltura biologica»;
- il pagamento di tali domande a valere sull'anno 2024 è subordinato all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2022 da parte della Commissione Europea;

Vista la comunicazione del 3 aprile 2024 della direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i. agli atti;

Visto il parere favorevole dell'OPR relativo al bando dell'anno 2024 di cui all'allegato 1 ed agli altri allegati da A ad H, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 4 aprile 2024 agli atti;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 relativo al bando dell'anno 2024 di cui all'allegato 1 ed agli altri allegati da A ad H, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 4 aprile 2024 agli atti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali, consorzi di bonifica e ricambio generazionale» attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande di pagamento (conferme) relative alla Misura 11 «Agricoltura biologica» per l'anno 2024, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di pagamento (conferme) per l'anno 2024 ammontano a € 10.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), nelle more dell'approvazione della modifica del PSR 2014-2022, notificata il 25/3/24 alla Commissione Europea;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi - <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home> e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

5. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

Il dirigente
 Elena Brugna

— • —



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI
2014 2020



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA

SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTI AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTI AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

<p>BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DELLA MISURA 11 NELL'ANNO 2024</p>
--

SOMMARIO

- 1. FINALITÀ E OBIETTIVI**
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 3. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE**
- 5. COSA VIENE FINANZIATO**
- 6. CONDIZIONALITÀ E COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)**
- 6.2 COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)**
- 7. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI**
- 7.1 IMPEGNI DELLE OPERAZIONI 11.1.01 "CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA" E 11.2.01 "MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA"**
- 8. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**
- 9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 9.1 CONDIZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
 - 9.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE MISTE
 - 9.3 CONDIZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI E ALLE COLTURE
- 10. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO**
 - 10.1 AMPLIAMENTI
 - 10.2 SCADENZA IMPEGNI IN CASI DI CAMBIO BENEFICIARIO
 - 10.3 ADEGUAMENTI DI IMPEGNI IN CORSO (REG. (UE) N. 1305/2013 ART. 48 CLAUSOLA DI REVISIONE)
- 11. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**
 - 11.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 11.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
- 11.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
- 11.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA
- 12. ISTRUTTORIA**
- 12.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
- 13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- 14. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**
- 15. DISPOSIZIONI FINALI**
- 15.1 CONTROLLI
- 15.2 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI
- 15.3 ESITO DEI CONTROLLI
- 16. PROCEDIMENTO DI DECADENZA**
- 17. MONITORAGGIO DEI RISULTATI**
- 17.1 INDICATORI
- 17.2 CUSTOMER SATISFACTION
- 18. RICORSI**
- 19. SANZIONI**
- 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 21. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)**
- 22. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**
- 23. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 24. GLOSSARIO**

PREMESSA

Queste disposizioni descrivono le operazioni della **Misura 11** del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Lombardia e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare nel 2024.

Dal 2024 è possibile presentare unicamente la **domanda di pagamento (conferma)**.

Non è possibile trasformare l'impegno dalla sottomisura 10.1 alla misura 11.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura 11 promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno, limitandole ai prodotti consentiti dal metodo biologico.

Tra gli obiettivi vi è anche quello di incentivare un minore sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, favorisce la diversificazione culturale e la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta il benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.

Considerate le priorità e gli obiettivi trasversali dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020, definiti all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, si valuta che le operazioni proposte nell'ambito della misura 11 contribuiscano al soddisfacimento delle seguenti priorità e Focus Area:

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

Focus Area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Priorità 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

Focus Area:

- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale, in quanto favorisce la biodiversità e riduce la banalizzazione del paesaggio.

Inoltre, le rotazioni colturali, aumentando la struttura e la fertilità del suolo, contribuiscono all'obiettivo di favorire l'adattamento climatico, in quanto rendono il terreno agricolo più stabile e meno vulnerabile ai fenomeni atmosferici estremi.

Infine, l'utilizzo di fertilizzanti organici e il ridotto impiego di prodotti fitosanitari contribuiscono alla riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'impiego di combustibili fossili e, quindi, hanno un ruolo positivo anche sulla mitigazione dei cambiamenti climatici.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli, risultanti agricoltori in attività e iscritti come produttori nell'elenco nazionale degli operatori biologici.

Altri specifici requisiti di accesso dei richiedenti sono specificati al successivo paragrafo 9 "Condizioni di ammissibilità".

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della misura per le domande di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2024 è pari a **€ 10.000.000** a valere sul bilancio dell'OPR, e il pagamento dei premi è subordinato nelle more dell'approvazione della modifica del PSR 2014-2022, notificata il 25/3/24 alla Commissione europea.

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

È concesso un premio annuale per ettaro di superficie condotta dal beneficiario, presente nel piano culturale grafico del fascicolo aziendale e richiesta a premio.

L'importo dell'indennizzo relativo a ogni operazione è specificato nell'apposito paragrafo all'interno della descrizione di ogni operazione.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli obblighi e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

5. COSA VIENE FINANZIATO

La misura 11 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo al metodo di produzione biologica in conformità al Regolamento (UE) n. 848/2018 e ai relativi regolamenti di esecuzione e delegati.

Tali impegni vanno al di là dei seguenti obblighi, indicati nell'allegato A:

- a) Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO). Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal Reg. 1306/2013, dal DM 25588/2020 e s.m.i. e dalle disposizioni regionali che saranno approvate per il 2024.
- b) Pertinenti criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
- c) Pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Gli obblighi di cui ai punti b) e c) si considerano impegni di Misura.

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 7, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000.

Tali superfici dovranno comunque essere dichiarate in domanda.

6. CONDIZIONALITÀ E COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI – ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)

6.1 CONDIZIONALITÀ

Il beneficiario che percepisce i premi collegati a questa Misura è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, descritti nell'allegato A.

Tuttavia, un beneficiario che riceva contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 (pagamenti diretti, interventi SRA e SRB), è soggetto ai controlli sulle regole di condizionalità rafforzata, di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115. Nel caso risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, sarà soggetto al controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, l'aiuto viene ridotto o annullato, con applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. Inoltre, in presenza di un allevamento, sarà tenuto a rispettare anche gli atti di condizionalità 2014-2022 relativi agli obblighi veterinari; in tal caso, quindi, si eseguono i controlli in ambito veterinario sul rispetto delle regole di condizionalità indicate nel DM 10 marzo 2020, n. 2588.

Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti diversi ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

6.2 COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)

Sulla superficie oggetto di impegno per la misura 11 non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115).

7. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 11 è articolata in due operazioni:

11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"

11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

La misura prevede il sostegno alla conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologica, nonché al suo mantenimento, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi al passaggio da un sistema intensivo più produttivo a un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma economicamente meno redditizio, a causa dei rischi legati al limitato utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e alla conseguente perdita o riduzione di produzione.

Le operazioni vengono descritte congiuntamente, evidenziando ove opportuno le differenze.

7.1 Impegni delle operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

La durata degli impegni è di:

- **6 anni** per le domande con impegni iniziati prima del 2022
- **3 anni** per le domande con impegni iniziati nel 2022

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Gli impegni di misura sono i seguenti:

- A. Adottare/mantenere il metodo di produzione biologica**, come definito ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e dei relativi regolamenti di esecuzione e delegati, nonché della normativa nazionale di settore, **su tutta la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale biologica¹**.
- B.** Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo colturale ordinario**, che si conclude con la raccolta delle produzioni. Tale impegno si intende rispettato anche per i nuovi impianti di colture frutticole e viticole seppur non ancora produttivi.

7.1.1 Combinabilità degli impegni della misura 11 con quelli della misura 10 e degli interventi SRA

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni della Misura 11, sia gli impegni di altre operazioni o interventi SRA del PSP 2023-2027.

La misura 11 è combinabile con:

- Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”
- Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
- Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
- Intervento SRA22 – Azione 1 e Azione 2.1

7.1.2 Attivazione di interventi SRA del PSP 2023-27 su superfici diverse

Su superfici non interessate dagli impegni della misura 11 è possibile attivare l'intervento SRA10 – Azione 1 e 4 del PSP 2023-2027.

8. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Ai fini della misura le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente e colture foraggere per aziende zootecniche.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

GRUPPO CULTURA	Op. 11.1.01 Conversione all'agricoltura biologica (€/ha)	Op. 11.2.01 Mantenimento dell'agricoltura biologica (€/ha)
Seminativi	375	345
Colture orticole	600	540
Colture arboree	900	810
Prato permanente	125	110

¹ Si intende tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche.

Colture foraggere per aziende zootecniche	600	540
---	-----	-----

La durata del periodo di conversione per i seminativi e per i prati permanenti è pari a due anni e per le colture perenni diverse dai prati permanenti è pari a tre anni, salvo deroghe, così come previsto dal Regolamento (UE) 848/2018.

Il premio dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla misura 11 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di Controllo a cui afferiscono un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico" sarà comunque quello indicato come mantenimento dell'agricoltura biologica.

Il premio relativo al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento biologico in conversione/mantenimento alla data del 1/1/2024, opportunamente notificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.

Il premio, quindi, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o gratuito) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

L'allevamento deve essere inserito in una notifica di attività biologica, anche in fase di "conversione", in data antecedente o uguale al 1/1/2024.

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali del gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche".

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità alla misura 11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni per le aziende miste;
- condizioni relative alle superfici e alle colture;
- condizioni per beneficiare del premio "Colture foraggere per aziende zootecniche".

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

La mancanza anche di una sola delle condizioni è motivo di non ammissione/decadenza della domanda.

9.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per la misura 11 i soggetti che soddisfano contestualmente i requisiti di cui ai punti 1 e 2 di seguito precisati:

1. Sono "agricoltori in attività", così come definito dall'art. 4 del DM del MASAF del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
2. Sono iscritti all'elenco nazionale degli operatori biologici.

La cancellazione dall'elenco nazionale degli operatori biologici, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti, aumentati degli eventuali interessi legali.

9.2 Condizioni relative alle aziende miste

Le aziende miste sono ammesse ai benefici della misura 11 solo qualora soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) siano costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da fasce tampone boscate, siepi e filari, strade;
- b) le superfici delle unità di produzione biologica e non biologica siano destinate a colture che non appartengono allo stesso gruppo coltura, di cui al precedente paragrafo 8; fanno eccezione i prati avvicendati (gruppo coltura seminativi) e i prati permanenti, a causa della stretta comunanza dei mezzi di produzione.
- Tale criterio deve essere rispettato anche qualora le unità produttive aziendali siano poste in comuni diversi della Lombardia, anche non contigui, e/o in regioni confinanti.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) si intendono rispettate qualora un'azienda mista sia composta da unità di produzione non biologiche site in regioni non confinanti, in quanto è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi relativi all'ammissibilità delle aziende miste:

Superfici biologiche	Superfici non biologiche	Ammissibilità domanda misura 11
Seminativi (es. frumento)	Seminativi (es. mais)	NO
Seminativi (es. soia)	Seminativi (es. medica o altri prati avvicendati)	NO
Colture orticole (es. pomodoro)	Colture orticole (es. cipolla)	NO
Colture arboree (es. melo)	Colture arboree (es. vite)	NO
Colture arboree (es. vite)	Colture arboree (es. vite)*	NO
Seminativi + colture arboree	colture arboree	SI, SOLO PER SEMINATIVI
Seminativi	Colture arboree e/o colture orticole	SI
Seminativi e/o colture orticole	Colture arboree	SI
Seminativi (a esclusione dei prati avvicendati)	Prato permanente	SI
Prato avvicendato	Prato permanente	NO

(*) anche in caso di deroga concessa dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste

Si ricorda che l'eventuale acquisizione di superfici non biologiche (da collocare nella sezione Altri Utilizzi (AU) nella domanda) nel corso dell'intero periodo di impegno configura l'azienda come mista; pertanto, anche la domanda di pagamento è soggetta al controllo per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui sopra, pena la decadenza totale della domanda.

9.3 Condizioni relative alle superfici e alle colture

9.3.1. Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2024. Sono ammissibili a premio:

1. le superfici coltivate e condotte dal richiedente con metodo biologico (conversione/mantenimento) dal 1/1/2024, come risultante da notifica di attività biologica;
2. le superfici coltivate con metodo biologico (conversione/mantenimento) presenti in notifica di attività biologica del richiedente al momento della domanda, che derivano da altro agricoltore biologico, ma condotte dal richiedente dopo il 1/1/2024.

È obbligatorio dichiarare in domanda **tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica** di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio.

Nel fascicolo aziendale devono essere contenute tutte le superfici condotte dal richiedente.

Le superfici biologiche per le quali si verifichi una delle seguenti condizioni:

- particelle catastali per le quali il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre), a eccezione delle superfici di cui al precedente punto 2
- particelle catastali poste in conversione al metodo di produzione biologica in data successiva al 1/1/2024, come risultante da notifica di attività biologica
- superfici che non possono essere richieste a premio in ragione del divieto di ampliamento, (vedi successivo paragrafo 10.1. "ampliamenti")
- utilizzate per rispettare l'**obbligo A della BCAA8** della condizionalità rafforzata

si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità. Su di esse dovranno essere rispettati gli impegni previsti dalla misura 11 e saranno soggette ai relativi controlli, ma non potranno essere richieste a premio.

Le particelle di cui sopra dovranno essere selezionate dal richiedente nell'apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi Biologici (AUB).

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU). Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio o come AUB.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel piano culturale grafico (PCG); esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tali particelle catastali non georeferenziate, anche se interessate da colture ammissibili a premio e contenute nella notifica di attività biologica del richiedente o nel documento giustificativo o certificato rilasciato dall'OdC come biologiche, NON possono essere richieste a premio.

Esse sono considerate comunque valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e risultano superfici aziendali sotto impegno per la misura 11.

La **superficie accertata a premio** può ridursi **nell'arco del periodo** d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con riferimento alla domanda del primo anno di adesione². Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute o oggetto di cambio beneficiario.

Nel corso del periodo di impegno le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere le stesse.

La **superficie minima** oggetto di impegno (superficie a premio + AUB) è pari a **0,5 ha** di SAU per i comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e **1 ha** di SAU per i comuni classificati da ISTAT di pianura.

La superficie minima viene calcolata separatamente per zona altimetrica (collina/montagna o pianura) ma indipendentemente dall'operazione richiesta (conversione o mantenimento).

² La superficie accertata nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie accertata con le domande di pagamento.

La classificazione ISTAT dei comuni lombardi è consultabile al seguente sito web:
<http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Variazioni alla notifica di attività biologica

Ai fini della misura 11, occorre effettuare variazione di notifica di attività biologica per le seguenti fattispecie:

- a) Variazione delle attività/categorie nel numero e/o nel metodo.
- b) Aumento o diminuzione di superficie aziendale condotta.
- c) Aumento o diminuzione di superficie condotta con metodo biologico.
- d) Aumento o diminuzione del numero di allevamenti.
- e) Modifiche del macrouso delle particelle.
- f) Frazionamenti/accorpamenti catastali.
- g) Estirpo delle viti e altri fruttiferi.

9.3.2 Colture ammesse a premio

Le operazioni si applicano alle superfici dedicate alla coltivazione di:

- **Seminativi** a esclusione dei terreni lasciati a riposo.
- **Colture orticole** a esclusione degli orti familiari. Si intendono come familiari gli orti con superfici complessive inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, pioppeti, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.
- **Colture arboree**³ a esclusione di impianti di arboricoltura da legno e frutteti familiari. Si intendono come familiari frutteti con superfici complessive inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di frutta e vigneti, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.

I vigneti impiantati nella primavera 2024, che al momento della compilazione della domanda PSR non siano stati ancora collaudati da parte delle Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Provincia di Sondrio, possono essere richiesti a premio nel gruppo coltura "Colture arboree" e dovranno essere identificati in fascicolo aziendale da apposito codice che verrà inserito nella tabella dei codici ammessi.

- **Prato permanente** a esclusione dei prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna. Tale esclusione non si applica alle aziende con allevamento biologico (conversione/mantenimento) opportunamente notificato;
- **Colture foraggere per aziende zootecniche:** tutte le colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame aziendale (allevamento biologico in conversione o mantenimento); a partire dal 2017 sono ammessi a premio anche i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna.

Per quanto riguarda i comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna, si fa riferimento ai comuni ammissibili per l'intervento SRB 01 del PSP 2023-2027.

Non sono inoltre ammesse le superfici destinate a vivaio e a colture florovivaistiche, gli argini di corpi idrici naturali e artificiali, anche qualora identificati con codici coltura ammissibili a premio.

³ Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co relativo al produttore.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

9.3.3. Condizioni per beneficiare del premio "Colture foraggere per aziende zootecniche"

Possono richiedere il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche" le imprese agricole con almeno un allevamento in conversione/mantenimento al metodo biologico alla data del 1/1/2024, opportunamente notificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.

Questa tipologia di premio può essere richiesta anche una sola volta nell'arco del periodo di impegno. Lo specifico premio previsto per le "Colture foraggere per aziende zootecniche" è concesso nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:

- a) Conduzione di un **allevamento in conversione/mantenimento al metodo biologico, opportunamente notificato alla data del 1/1/2024**, ai sensi del Regolamento (UE) 848/2018 e relativi regolamenti applicativi, **di consistenza non inferiore a 6 unità di bestiame (UB)**.
- b) Conduzione di superfici foraggere il cui prodotto ottenuto sia **reimpiegato** nel proprio allevamento biologico per l'alimentazione del bestiame.
- c) Superficie complessiva richiesta a premio nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a quella utile a soddisfare il seguente rapporto UB/ha:
 - 1 ettaro per UB allevate in aziende situate in comuni classificati da ISTAT di collina e montagna.
 - 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in comuni classificati da ISTAT di pianura.

Per il calcolo delle UB occorre fare riferimento alla seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione). I soggetti della specie bufalina sono equiparati ai bovini.

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

La quantità di superficie ammissibile a tale premio è quella rapportata alle UB dei soli allevamenti biologici.

Se, nel corso dell'anno in cui è stato richiesto il premio "Colture foraggere per aziende zootecniche", l'allevamento perdesse la certificazione biologica, il gruppo coltura non sarebbe ammissibile, il premio non sarebbe riconosciuto e si recupererebbero le somme eventualmente già erogate.

10. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE NEL PERIODO DI IMPEGNO

10.1 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle già sotto impegno:

- a seguito di acquisizione di nuove superfici
- o, in caso di aziende miste, qualora si adotti l'agricoltura biologica anche sulla superficie aziendale precedentemente non richiesta a premio.

L'ampliamento verificatosi successivamente al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva.

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione alla misura.

Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale, l'ampliamento della superficie sotto impegno è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno **3 anni** rispetto alla scadenza della misura.

Pertanto, dal 2024 non sono consentiti ampliamenti per nessuna domanda.

Nel 5° e nel 6° anno di impegno l'entità della superficie richiesta a premio non deve superare l'entità di superficie sotto impegno (a premio + AUB) richiesta nella domanda del 4° anno.

Domanda del 4° anno di impegno	Domanda 5° e 6° anno impegno	Domanda 5° e 6° anno impegno compilata correttamente?
A premio: 10 ettari	A premio: 13 ettari (di cui 3 ettari derivanti da AUB 4° anno)	SI
AUB: 3 ettari	A premio: 16 ettari di cui: 10 ettari a premio nel 4° anno 3 ettari derivanti da AUB 4° anno 3 ettari inseriti ex novo	NO Poiché i 3 ettari inseriti ex novo sono considerati superficie in ampliamento e quindi devono essere indicati nella sezione AUB

Non si considerano ampliamenti e quindi possono essere richiesti a premio durante l'intero periodo di impegno:

- il passaggio di superfici a premio dall'operazione 11.1.01 all'operazione 11.2.01;
- le superfici biologiche acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario;
- le particelle richieste a premio nel 5° o 6° anno di impegno che nella domanda del 4° anno sono state inserite nella sezione AUB (quindi già sotto impegno).

10.2 Scadenza impegni in casi di cambio beneficiario

Il cambio beneficiario è consentito **solo tra aziende che hanno operazioni con la stessa durata degli impegni**. Ad esempio, è possibile un cambio beneficiario tra due aziende che hanno entrambe in corso impegni della durata di tre anni, ma non tra un'azienda che ha in corso un impegno della durata di sei anni e un'altra azienda che ha in corso un impegno della durata di tre anni.

Non è, inoltre, possibile il cambio del beneficiario tra aziende con impegni sulla misura 11 e aziende con impegni sull'intervento SRA 29 del PSP 2023-2027.

In caso di cambio beneficiario, se l'anno di inizio impegno (domanda di sostegno -iniziale) del cedente e del subentrante coincidono, sia le superfici trasferite dal cedente che quelle già sotto impegno del subentrante terminano l'impegno nello stesso anno.

Viceversa, qualora l'anno di inizio impegno (domanda di sostegno -iniziale) del cedente e del subentrante non coincidano, le scadenze di impegno per il subentrante differiscono come segue:

- a) le superfici acquisite dal cedente mantengono la propria scadenza di impegno in base all'anno di presentazione della domanda iniziale del cedente;
- b) le restanti superfici poste sotto impegno dal subentrante mantengono la scadenza in base all'anno di presentazione della domanda iniziale del subentrante.

NB: Nel rispetto delle regole di ampliamento di cui sopra, qualora l'anno di inizio impegno del subentrante (domanda di cessione azienda art. 8 del Reg 809/2014) coincida con il 5° o 6° anno di impegno del cedente, le restanti superfici poste sotto impegno dal subentrante devono essere inserite nella sezione AUB della domanda e l'anno di fine impegno è determinato in base all'anno di presentazione della domanda iniziale del cedente.

10.3 Adeguamenti di impegni in corso (reg. (UE) n. 1305/2013 art. 48 Clausola di revisione)

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la misura 11 al fine di permetterne l'adeguamento, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nell'articolo 29 del reg. (UE) n. 1305/2013, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la misura 11 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e Regione Lombardia non ha l'obbligo di richiedere il rimborso del premio per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

11. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

11.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2024 i soggetti individuati come beneficiari nelle singole operazioni della misura 11 possono presentare **domanda di pagamento (conferma)**.

I beneficiari della misura 11 che intendono presentare per il 2024 una domanda per un intervento SRA del PSP 2023-2027, devono validare l'iter di presentazione della domanda di pagamento della misura 11 prima di aprire il procedimento di domanda dell'intervento SRA.

Il Piano Culturale Grafico deve essere lo stesso per tutte le domande pluriennali presentate sia sul PSR 2014-2022 (misura 10 e 11), sia sul PSP 2023-2027 (interventi SRA).

I dati indicati nelle domande di pagamento sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

11.2 Quando presentare la domanda

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 11.4.

La domanda può essere presentata dal 5 aprile 2024 al 15 maggio 2024, entro le ore 24:00.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **15 maggio 2024**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

11.3 A chi presentare la domanda

La domanda di pagamento (conferma) informatizzata deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta a impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

11.4 Come presentare la domanda

11.4.1 Piano Culturale Grafico

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare, riferendosi al 2024, la consistenza grafica (CG) e il piano culturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Si intende per:

- **Appezzamento:** una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea tra quelle previste dal sistema di classificazione.
- **Parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione.

- Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS).
- Isole aziendali: porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione del sistema di identificazione delle parcelle agricole risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Il Fascicolo Grafico, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti in corso di definizione da parte di AGEA, è composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG):** nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG):** nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Per potere utilizzare le superfici sotto impegno di un intervento SRA (SRA01 – SRA06 – SRA19 – SRA29) al fine di soddisfare l'obbligo A della BCAA8, è necessario che nel PCG sia indicata una pratica di mantenimento “**deroga BCAA8**”. Queste superfici dovranno poi essere inserite nella domanda SRA nelle apposite sezioni delle superfici non a premio ma comunque assoggettate all'impegno.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli. Tali dati sono suscettibili di aggiornamenti, anche in tempi successivi alla predisposizione del PCG e/o alla presentazione della domanda di pagamento, mediante la fotointerpretazione di ortofoto aeree acquisite con cadenza periodica, cosiddetto progetto “refresh” o controlli in loco. L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo tramite il “refresh” ha come obiettivo quello di individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio agricolo e correggere gli eventuali errori presenti nel SIPA, sia riguardo all'estensione delle superfici, che alla loro classificazione.

Pertanto, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con decreto n. n. 7478 del 01/06/2021 e pubblicato sul BURL n. 23 del 07/06/2021.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

11.4.2 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento e invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda di pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- **entro 15 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti alla costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- **entro 5 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti esclusivamente alla compilazione della domanda di pagamento.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co e procedere alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art.21 bis.

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici **devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU)**. Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio.

11.4.3 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di pagamento a cui si intende subentrare.

Una stessa superficie può essere coinvolta una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario, **nell'ambito di ciascun iter di impegno pluriennale**. Ad es. una sola volta nell'ambito dell'iter di impegno dell'operazione 11.X.01 di sei anni e una sola volta nell'ambito dell'iter di impegno dell'operazione 11.X.01E di tre anni.

Il cambio beneficiario è consentito **solo tra aziende che hanno operazioni con la stessa durata degli impegni**. È possibile un cambio beneficiario tra due aziende che hanno entrambe in corso impegni della durata di tre anni, ma non tra un'azienda che ha in corso un impegno della durata di sei anni e un'altra azienda che ha in corso un impegno della durata di tre anni.
Non è, inoltre, possibile il cambio del beneficiario tra aziende con impegni sulla misura 11 e aziende con impegni sull'intervento SRA 29 del PSP 2023-2027.

Per subentrare agli impegni dell'anno N (es. 2024) e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (anticipo/saldo 2024), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- entro il 10/11/anno N (es. 10/11/2024), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione - Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato F "Fac simile modulistica da allegare in Sis.Co alle richieste di cambio beneficiario e riconoscimento cause di forza maggiore" a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta,

- entro il 15/2/anno N+1 (es. 15/02/2025), la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014" anno campagna N (es. 2024).

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2024.

Tutte le richieste di autorizzazione al cambio beneficiario presentate dopo il 10 novembre dell'anno N (es. 2024) con esito istruttorio positivo sono valide ai soli fini della presentazione della domanda di aiuto/pagamento "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" per l'anno campagna N+1 (es. 2025).

Tali domande autorizzate, trattandosi di domande di pagamento per la campagna N+1, potranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria per le domande di pagamento e le domande di pagamento tardive.

NB:

Qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il subentrante non abbia già in essere una propria domanda di Misura 11 per l'operazione oggetto di cambio beneficiario;
- nell'anno di domanda del subentrante denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014", le superfici oggetto di cambio beneficiario risultano essere al quinto o sesto anno di impegno⁴

non sono possibili ampliamenti di superfici per il subentrante.

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche si rinvia al decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 42 del 18 ottobre 2021 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

11.4.4 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;

⁴ L'anno di impegno è calcolato sulla base dell'anno in cui l'operazione oggetto di cambio beneficiario è stata richiesta per la prima volta in una domanda dal cedente

- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

Tale richiesta non può essere presentata dopo l'erogazione del primo pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata dall'Organismo Pagatore Regionale.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in SISCO la domanda di pagamento corretta, che sostituisce la precedente.

Il beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese per anno di impegno.

11.4.5 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifici l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando alla richiesta informatizzata lo specifico modulo di cui all'allegato F.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche OPR comunica al richiedente, e per conoscenza al Responsabile di Operazione, l'eventuale accoglimento della richiesta.

12. ISTRUTTORIA

12.1 Verifiche di ammissibilità delle domande di pagamento

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di pagamento compete all'Organismo Pagatore Regionale, che ne delega lo svolgimento agli organismi delegati (Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca).

L'istruttoria prevede controlli e attività amministrative che comprendono:

- La verifica della completezza e della validità delle dichiarazioni rese dal richiedente e della documentazione presentata;
- la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità comuni e specifiche per operazione e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, l'Organismo Pagatore Regionale trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente regionale della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

14. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi e comunque entro il 30 novembre 2024.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato **a partire dal 1° dicembre 2024**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

15. DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Controlli

Le domande sono sottoposte ai seguenti controlli, effettuati dall'OPR prima del pagamento:

- controlli amministrativi: il 100% delle domande sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede a estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento nel caso di impegni non ancora chiusi.

Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà a effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscissero a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà a effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco sul rispetto della condizionalità: questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

15.2 Estrazione del campione per i controlli

15.2.1 Controllo in loco per la verifica degli impegni delle Operazioni

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'OPR e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla operazione;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al capitolo 7;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato A);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (Allegato A);
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

15.2.2 Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

15.3 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite da:

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- DDS n. 18303 del 23 dicembre 2021 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 11 «Agricoltura biologica»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 2588 del 10 marzo 2020 - anno 2021 e anni successivi»

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica di irregolarità e alle loro conseguenze sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014-etc.) si rimanda al decreto 18303/2021 sopra citato.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno campagna 2024.

16. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'Organismo Delegato da OPR, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni, nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

17. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

17.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- totale spesa pubblica (€);
- Superficie sotto impegno (ha).

17.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

18. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa

comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

18.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

18.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

19. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato H.

21. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando:

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 15 maggio 2024
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2024

Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1° dicembre 2024
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

22. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata (allegato G).

Il bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi [<https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home>].

22.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):

Responsabile delle operazioni: Elena Brugna Tel. 02.6765.3732

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

23. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari⁵ alla base del bando:

- Titolo III, Capo I, Articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" e Allegato II
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti

⁵ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
- Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, "che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022"
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
- Regolamento delegato (UE) 2023/207 della Commissione, del 24 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione, del 17 gennaio 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
- Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e ss.mm.ii
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2023) 8612 final del 4.12.2023 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015

- Legge 9 marzo 2022, n. 23 - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
- D.lgs n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e in particolare gli artt. 83 comma 3-bis e 91, comma 1-bis
- D.lgs n. 20 del 23 febbraio 2018 "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (18G00045)"
- DM del 1° febbraio 2012 n. 2049 "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91"
- DM del 9 agosto 2018 n. 7839 Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro. Pubblicazione nella GURI n. 223 del 25/09/2018
- DM n. 2588 del 20 marzo 2020 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e ss.mm.ii
- DM del 4 febbraio 2022 n. 0052932 - recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi
- DM del 20 maggio 2022 n. 0229771 - Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011
- DM del 22 dicembre 2022 n. 658304 - Schema di decreto di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica" così come modificato dal Decreto 10 luglio 2020, n. 7264
- Circolare Mipaaf-PQAI/01 n. 0020593 del 18/01/2022 - Circolare esplicativa in applicazione del Reg. UE n. 2018/848 - Disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. (UE) 2018/848
- Circolare MIPAAF - PQAI/01 n. 0518932 del 13/10/2022 - Chiarimenti relativi al Decreto Ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771
- Circolare MIPAAF - PQAI/01 n. 0570342 del 08/11/2022 - Servizio per la comunicazione di ingresso al sistema della certificazione biologica per le nuove categorie di operatori introdotti dal regolamento Reg. UE 848/2018

- Circolare MASAF - PQAI/01 n. 0645533 del 16/12/2022 - Circolare esplicativa in materia di disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279
- Circolare MASAF - PQAI/01 n. 0649471 del 19/12/2022 - Circolare esplicativa in materia di inserimento del Certificato nel Sistema Informativo Biologico (SIB)
- Circolare MASAF - PQAI/01 n. 0019896 del 16/01/2023 - Rotazioni colturali per la coltivazione biologica del riso - interpretazione normativa nazionale
- Circolare MASAF - PQAI/01 n. 0064923 del 09/02/2023 - interpretazione normativa nazionale del Decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304 di "Modifica del decreto del 13 gennaio 2011, n. 309, recante "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica"
- DGR n. 7822 del 29/01/2018 "Modalità di iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici, notifica di attività e presentazione dei Programmi Annuali mediante il Sistema Informativo per il Biologico (SIB) e conseguente revoca della DGR X/1114 del 20/12/2013"
- DDS n. 13692 del 14 ottobre 2021 «Modifica al d.d.s. 4 settembre 2018 - n. 12537 avente ad oggetto «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»»
- DDS n. 18303 del 23 dicembre 2021 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 11 «Agricoltura biologica»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 2588 del 10 marzo 2020 - anno 2021 e anni successivi»

24. GLOSSARIO

APPEZZAMENTO = una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario.

Art.: Articolo

BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

CAA: Centro Assistenza Agricola

CEE: Comunità Economica Europea

CGO: Criteri di Gestione Obbligatori

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA: condizionalità introdotta nella PAC 2023-2027 che include nuove norme rispetto alla programmazione 2014-2022

CRA - MAC: Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo

CRA - ORL: Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo

CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi

D.d.S. Decreto del Dirigente di Struttura

D.lgs.: Decreto legislativo

D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica

DGR: Deliberazione Giunta Regionale

DM: Decreto Ministeriale

- DOMANDA DI SOSTEGNO (iniziale): domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione; vale anche come domanda di pagamento
- DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata negli anni successivi a quello di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità
- GIS: Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System
- GPS: Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System
- Ha: Ettaro
- IMPREDITORE AGRICOLO: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse..."
- L.r.: Legge Regionale
- OP: Organizzazione Produttori Ortofrutticoli
- OPR: Organismo Pagatore Regionale
- PAN: Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- PARCELLA = insieme di uno o più appezzamenti contigui a cui in domanda viene associato uno stesso gruppo coltura.
- P.C.G. Piano Colturale Grafico
- PEC: Posta elettronica certificata
- PIN: Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
- PO: Programmi Operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli
- PSP: Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027
- PSR: Programma di Sviluppo Rurale
- FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- Reg. UE: Regolamento della Unione Europea
- SAU: Superficie Agricola Utilizzata
- S.O.I.: superficie oggetto di impegno
- Sis.Co: Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia
- SOCIETÀ AGRICOLE: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. *omissis*
- SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE: Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)
- s.m.i: Successive modiche e integrazioni
- SRA: Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
- SRB: Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
- UB: Unità di Bestiame
- ZVN: Zone Vulnerabili ai Nitrati
- NZVN: Zone non vulnerabili ai nitrati

ALLEGATI

- ALLEGATO A CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA,

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI
FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

- ALLEGATO B COMBINABILITÀ TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE
- ALLEGATO C RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA
- ALLEGATO E ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICIE MASSIME PAGABILI COME GRUPPO CULTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE"
- ALLEGATO F FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- ALLEGATO G SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA
- ALLEGATO H TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Condizionalità (CGO e BCAA)

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per “condizionalità” si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

La condizionalità è quindi costituita dall'insieme degli obblighi previsti dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle parcelle richieste a premio.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE: articoli 3, 4 e 5 ¹
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000: articoli 4 e 7 ²
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004: articoli 3, 4 e 5 ³
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE: articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

¹ La Direttiva 2008/71/CE è stata abrogata dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2008/71/CE si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,52,56; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,15.

² Gli articoli 4 e 7 del Reg. CE n. 1760/2000 sono stati abrogati dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 4 e 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,38,41,42; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,13.

³ Il Reg. CE n. 21/2004 è stato abrogato dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento CE n. 21/2004 si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84,102,115,124,127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22,23,45,49; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3,14.

Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, per la Misura 11 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni di Misura; tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 11.

Di seguito si elencano gli impegni pertinenti di condizionalità chiaramente collegabili agli impegni di Misura 11:

- **CGO1** - impegni in ZVN: obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati; divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da effluenti di allevamento (170 Kg/ha/anno).
- **CGO10** - impegni: corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o “certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita” previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Le regole riportate di seguito si riferiscono solo ai terreni situati in Regione Lombardia.

Gli impegni della Misura 11 vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

L'attività di mantenimento deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- a. Pascolamento con animali propri
- b. Pascolamento con animali di terzi
- c. Sfalcio manuale
- d. Sfalcio meccanizzato

- e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- f. Pascolamento e sfalcio
- g. Nessuna pratica
- h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicapri ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare nel fascicolo aziendale Sis.Co la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono declinati a livello regionale come di seguito specificato.

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Il beneficiario che aderisce alla Misura 11 e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs. 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R. XI/2893 del 2/03/2020 e s.m.i. e riportate nel CGO1;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZNVN) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020 e s.m.i. e di seguito descritti.

Sui terreni ricadenti in ZNVN l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni collegati ai seguenti aspetti **di seguito descritti**:

- a) adempimenti amministrativi;
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati;
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti;
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

2. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co.
3. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
4. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:
 - esonerata dalla Comunicazione nitrati;
 - tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione, corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.
2. L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto "al campo" deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), al trasporto (capitolo 2.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (capitolo 2.4.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.
3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto "al campo" è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020 a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000

- kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
 - c) utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.
 - d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.
2. Ha l’obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un **Piano di utilizzazione agronomica (PUA)** l’impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
- a. utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti a un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno;
 - c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
 - d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L’impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l’obbligo di:

- provvedere alla presentazione e all’aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l’impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
 - a) Comunicazione nitrati;
 - b) documento cartografico idoneo a individuare gli appezzamenti aziendali (es Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano colturale grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)
 - c) Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture distoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
 - d) Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all’ALLEGATO 12 “Registro delle distribuzioni di fertilizzanti” alla D.G.R. n. XI/3001/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l’appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell’intervento;
 - e) Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
 - f) Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione⁴;
 - g) Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
 - h) Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ogni “Relazione tecnica” richiamata nella Comunicazione nitrati, o sua variante, nonché ogni “Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento” descritto nella Comunicazione nitrati, devono essere caricati nella sezione “Repository” di Sis.Co.

⁴ Ai sensi del capitolo 2.3.1 “La Relazione tecnica” delle Linee guida

Inoltre, ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d'identità dei firmatari.

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati ai sensi del capitolo 2.1, dell'allegato A della DGR 3001/2020, fermo restando quanto previsto al capitolo 2.3, devono esplicitare nella Procedura nitrati anche i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 di cui all'allegato A della DGR 3001/2020;
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 di cui all'allegato A della DGR 3001/2020, specificando il soggetto fornitore.

Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 di cui all'allegato A della DGR 3001/2020, non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi della DGR 3001/2020 e il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'impresa che produce o utilizza digestato è altresì tenuta ai seguenti adempimenti:

- o tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale) con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- o redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 alla DGR n.XI/3001/2020 - Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento);
- o redazione del PUA;

VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali a quanto definito dal cap. 2.4.4. dell'Allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

Tale Comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora la Comunicazione nitrati evidenzii non conformità, o vengano introdotte modifiche sostanziali come sopra definite, la **validità diventa annuale**.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme, che rispetta tutti i requisiti di cui sopra, previsti al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020, decorre il termine di durata quinquennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Per l'anno 2024 il riferimento è il decreto n. 20848 del 28 dicembre 2023 "Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione per l'anno 2024 della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle D.G.R. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e n. 3001/2020 (zone non vulnerabili)".

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
5. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap. 4.3.1 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 non sia tecnicamente fattibile, può ricorrere a una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

b.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "stoccaggio dei liquami")
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

b.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della

lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.1.3) Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali a essi assimilati (come le frazioni palabili dei digestati) e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
3. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
4. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
 - a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
 - b. a distanze inferiori a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - c. a distanze inferiori a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II[^] capo II[^] Art. 94 del d.lgs. 152/06;
 - e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane⁵ e collinari⁶) dal limite dei centri abitati;
 - f. a 50 metri dalle case sparse.
5. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti a epizootie, lotte obbligatorie ecc.
6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
7. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.
8. I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti, possono essere accumulati in campo in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.
9. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1, qualora lo stoccaggio semplificato di cui al comma 6 dell'art 4.3.1 dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020 non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali, può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2.

b.2) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla

⁵ Individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

⁶ Individuate con codice ISTAT

produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Per le caratteristiche tecniche dei contenitori di stoccaggio dei liquami, si rimanda a quanto riportato ai commi da 5 a 9 del cap. 4.3.2 "stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.
6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

b.2.1) Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio dei contenitori per liquami e dei materiali a essi assimilati deve essere calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame e dei materiali a esso assimilati definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali a essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica;
 - b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a;
 - c. 90 giorni - per allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, nei comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg.
3. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (a esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque sono pari a 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate al capitolo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.4) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

c.1) DIVIETI TEMPORALI

c.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua i seguenti periodi minimi di divieto:

- A. 90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio: per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente;
 - erbaio autunno vernino;
 - cereale autunno vernino;
 - cover crop (a sovescio primaverile);
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo;
 - colture arboree con inerbimento permanente;
 - terreni con residui colturali;

- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

I 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1° novembre e fine febbraio sono così individuati: 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre e il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.

B. 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio:

- per i liquami e materiali a essi assimilati, per le acque reflue, per i fertilizzanti e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla sopracitata lettera A;
- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2023/2024 il provvedimento in vigore è il decreto n. 16956 del 31 ottobre 2023 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2023/2024 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016.

La stagione autunno vernina 2024/2025 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2024.

c.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1 della DGR n. XI/3001/2020, è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia⁷ e nei giorni immediatamente successivi fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.2) DIVIETI SPAZIALI

c.2.1 Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali a esso assimilati, nonché dei fertilizzanti è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:

- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti

⁷ Per giorni di pioggia si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

- temporaneamente;
- adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami e dei materiali a esso assimilati è vietato anche:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, a esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - d) in presenza di specifici provvedimenti di divieto emessi dall'autorità competente volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non vengano interrati immediatamente.
 - f) Su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.
5. L'utilizzo dei fertilizzanti⁸ è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, a scorrimento.

C.2.2 Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI e ai MATERIALI A ESSI ASSIMILATI

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali a essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.

⁸ Di cui al Decreto legislativo 20 aprile 2010, n. 75

4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e a ripristino ambientale;
- b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;
- c) nei boschi, a esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
- f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
- g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana⁹ e collinare¹⁰) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
- h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente.
- l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)¹¹
- m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione Nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura Nitrati (sia per la Comunicazione, sia per il PUA).

5. L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:

- a) irrigatori a lunga gittata;
- b) distribuzione da strada o da bordo campo;
- c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
- d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).

6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 7b)) o pratiche, tra le quali le seguenti, volte a evitare il ruscellamento e l'erosione:

- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi inpreparatura;

⁹ Individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

¹⁰ Individuata con codice ISTAT

¹¹ Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

- c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
7. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore a un ettaro;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore a un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

c. 3 DIVIETI RELATIVI AL DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

c. 4 Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del RM FERT, l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1. su terreni:
 - a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
 - b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
 - c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
 - d) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina e il raccolto;
 - g) soggetti a vincolo idrogeologico;
 - h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;

- i) interessati da boschi naturali;
 - j) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
 - k) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali e i canali arginati;
 - l) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
 - m) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
 - n) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
 - o) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
 - p) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
 - q) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
 - r) territorialmente localizzati in comuni¹² in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);
2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI

d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento e i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui all'Allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

¹² Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel decreto n. 16953 del 31/10/2023 "Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. x/2031 - Anno campagna 2023 - 2024".

6. Nel calcolo del “quantitativo medio aziendale” di apporto di azoto di cui al sopracitato punto 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al Programma d’Azione Nitrati, e che sono implementati all’interno della Procedura nitrati in Sis.Co..
9. Il limite d’uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
 - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
 - b) delle acque reflue di cui al capitolo 5 “UTILIZZO AGRONOMICICO DELLE ACQUE REFLUE” dell’allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al Programma d’Azione Nitrati e che sono implementati all’interno della Procedura Nitrati in Sis.Co..
3. L’azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell’ambito del bilancio dell’azoto e con riferimento ai MAS.
4. I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, i fanghi di depurazione, possono essere utilizzati nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS).

d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone non vulnerabili.
2. L’utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Per calcolare il quantitativo di azoto presente nel digestato devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.)

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all’uso di prodotti fitosanitari**:

1. Ai sensi dell’art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.
L’attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l’uso

sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".
4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante:
 - il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici,
 - il rispetto delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, come stabilito dal decreto n. 679 del 24 gennaio 2023 "DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000", riportate nella seguente tabella

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili in Lombardia

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione	Note
Bentazone	Divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale, per le aziende risicole ricadenti in provincia di Pavia, nei programmi di contenimento del riso crodo, in associazione alla tecnica della falsa semina	Seminativi a riso	Sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro <i>M. graminicola</i>
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, esclusivamente per le aziende che aderiscono a interventi del Programma di Sviluppo Rurale relative all' agricoltura conservativa	Tutto il territorio regionale	
Metolachlor S-Metolachlor	Annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Metolachlor S-Metolachlor al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato	Province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia	

- il rispetto delle seguenti misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000, come stabilito dal sopra citato D.D.S. n. 679 del 24 gennaio 2023, in aggiunta a quelle di cui alla precedente tabella
 - divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
 - per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;
 - per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;
 - per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso con i limiti previsti per l'agricoltura biologica.

ALLEGATO B - COMBINABILITÀ TRA MISURA 11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE

Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni di Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi come di seguito specificato, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Questo allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 11 e altre Misure del PSR 2007 - 2013 e Operazioni del PSR 2014 - 2022.

Per le combinabilità con gli interventi SRA del PSP 2023-2027 si rimanda all'allegato F al bando degli interventi SRA per il 2024.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di sostegno o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno sottoscritto con la domanda di aiuto per la Misura 11.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza e il beneficiario deve rispettarne gli impegni per la durata prevista.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure combinate si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione su cui è stato operato il recesso o la decadenza, mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Gli impegni relativi alla Misura 11 "Agricoltura biologica" **per le medesime superfici e le medesime colture** sono combinabili esclusivamente con gli impegni delle seguenti misure e operazioni.

PSR 2014 – 2022

Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali.

La Misura 11 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

La Misura 11 NON è combinabile con operazioni della Misura 10 diverse da quelle sopraindicate.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2022- allegato L

“Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del re. (UE) n. 1305/2013”.

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulla Misura 11 e sull’operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed **uno** degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 1 - Premio combinato Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	465
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	505
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	655
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	645

Tabella n. 2 - Premio combinato Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	431

Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio C]	471
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio D]	621
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio E]	611

Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie e per la medesima coltura occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulla Misura 11 e sull’Operazione 10.1.10 della Misura 10.

La sottoscrizione degli impegni per l’operazione 10.1.10 deve essere fatta presentando domanda di sostegno a valere sul bando della Misura 10.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il richiedente sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 3 - Premio combinato Operazione 11.1.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	Totale premio Combinato (€/ha)
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.1.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.1.01
Seminativi	99	377	476
Colture orticole	99	600	699
Colture arboree	99	900	999
Prato permanente	99	120	219
Colture foraggere	99	600	699

Tabella n. 4 - Premio combinato Operazione 11.2.01 e Operazione 10.1.10

Coltura	Totale premio (€/ha)	Totale premio (€/ha)	Totale premio Combinato (€/ha)
	Operazione 10.1.10	Operazione 11.2.01	Operazione 10.1.10 + Operazione 11.2.01
Seminativi	99	343	442
Colture orticole	99	540	639
Colture arboree	99	810	909
Prato permanente	99	110	209

Culture foraggere	99	540	639
-------------------	----	-----	------------

Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10 operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulla Misura 11 e sulle Operazioni 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

La sottoscrizione degli impegni per le operazioni 10.1.03 e 10.1.10 deve essere fatta presentando domanda di sostegno a valere sul bando della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il richiedente sia risultato ammesso sia per la Misura 11 che per la Misura 10 – operazione 10.1.03 e operazione 10.1.10, per le sole particelle ammissibili ad entrambe le Misure.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 5 - Premio combinato Operazione 11.1.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	564
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	604
Impegni principali op. 11.1.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	744

Tabella n. 6 - Premio combinato Operazione 11.2.01, Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + impegni principali op 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	530
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio C] + impegni principali op. 10.1.10	570
Impegni principali op. 11.2.01 (Riso) + [impegni principali op 10.1.03 + impegno accessorio E] + impegni principali op. 10.1.10	710

ALLEGATO C- RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

Nell'arco del periodo d'impegno di ogni operazione, il beneficiario può ridurre la **superficie sotto impegno** nella misura **massima del 15%** della superficie accertata nel primo anno di adesione.

Qualora invece, nel corso del periodo di impegno, il beneficiario aumentasse la superficie sotto impegno, la superficie minima da mantenere sotto impegno si calcola come segue:

Sup. minima sotto impegno = Sup. dell'anno di massima estensione dell'impegno - 15 % della superficie accertata nel primo anno di adesione

In caso di riduzione della superficie senza decadenza totale della domanda, per la superficie sottratta all'impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

A) In assenza di ampliamenti nel corso del periodo di impegno:

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE SUPERFICIE SENZA DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017 ¹	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2021	86	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2022	86	100 - 15= 85	NO

¹ massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE SUPERFICIE CON DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017 ¹	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2021	87	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2022	84	100 - 15= 85	SI

¹ massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

B) In presenza di ampliamenti nel corso del periodo di impegno:

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE SUPERFICIE SENZA DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA IN CASO DI AMPLIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017 ¹	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	140	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	135	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2021	131	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2022	130	140 - 15 = 125	NO

¹massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ESEMPIO 4 – RIDUZIONE SUPERFICIE CON DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA IN CASO DI AMPLIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017 ¹	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	140	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	135	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2021	125	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2022	120	140 - 15 = 125	SI

¹ massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

NB: è tollerata la riduzione della superficie sotto impegno, se chiaramente imputabile al rispetto della condizionalità rafforzata.

ALLEGATO E - ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI MASSIME PAGABILI COME GRUPPO COLTURA "COLTURE FORAGGERE PER AZIENDE ZOOTECNICHE"
ESEMPIO 1)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a Ha 20 in Comuni classificati da ISTAT di pianura	9 ha di mais da granella, 2 ha di mais da insilato, 2 ha di erba medica da insilato, 5 ha di prato avvicendato e 2 ha di prato permanente
ALLEVAMENTI	12 UB di bovini certificati biologici e 2 UB di equini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" è pari a 8,04 ha, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:0,67 (12 UB bovini certificati biologici x 0.67 = Ha 8,04).

L'allevamento di equini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento degli 8,04 ha.

La restante superficie, pari a 11,96 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi" o "Prato permanente" nel caso non siano stati inseriti i due ettari di "prato permanente" (ammissibile per i Comuni ISTAT di pianura) tra le superfici del gruppo "colture foraggere per aziende zootecniche".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €
Seminativi conversione: 11,96 ha x 375 € = 4.485,00 €

Oppure

Colture foraggere conversione: 8,04 ha x 600 € = 4.824,00 €
Seminativi conversione: 9,96 ha x 375 € = 3.735,00 €
Prato permanente 2,00 ha x 125 € = 250,00 €

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "Colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 2)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/montagna, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a 18 ha in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna	10 ha a prato avvicendato, 6 ha di erbai e 2 ha a mais da granella
ALLEVAMENTI	10 UB di caprini certificati biologici e 3 UB di bovini non biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a 10, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (10 UB caprini certificati biologici x 1 = 10 ha).

L'allevamento di bovini non viene considerato ai fini della quantificazione delle UB in quanto NON biologico.

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento degli 10,0 ha.

La restante superficie, pari a 8 ha deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 10,00 ha x 600 € = 6.000,00 €

Seminativi conversione: 8,00 ha x 375 € = 3.000,00 €

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 3)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti in Comuni classificati ISTAT di collina/montagna, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a 4 ha in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna	4 ha a prato avvicendato.
ALLEVAMENTI	8 UB di ovini certificati biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" pari a tutta la SAU aziendale di 4 ha.

Il rapporto UB/Ha consentirebbe di richiedere 8 ettari di superficie, derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1 (8 UB x 1 = Ha 8 di superficie massima); tali superfici non sono però nelle disponibilità dell'azienda.

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione: 4,00 ha x 600 € = 2.400,00 €

Se le particelle richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero 540 €.

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ESEMPIO 4)

Un'azienda biologica, con superfici in conversione ricadenti parte in Comuni classificati ISTAT di collina/ montagna, e parte in Comuni classificati ISTAT di pianura, che aderisce alla Misura 11 con:

SUPERFICI	SAU pari a 7 ha in Comuni classificati da ISTAT di collina 12 ha in Comuni classificati ISTAT di pianura	7 ettari a seminativi (collina). 12 ettari a seminativi (pianura)
ALLEVAMENTI	10 UB di bovini certificati biologici	

avrà una superficie ammissibile a premio per il gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" determinata secondo il seguente metodo:

il sistema informativo Sis.Co. calcola la superficie massima richiedibile come gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" a partire dalle superfici aziendali ricadenti in pianura; nell'esempio 6 ettari.

Per determinare per quante UB è sufficiente il foraggio ottenuto dalle superfici di pianura si utilizza il coefficiente di conversione previsto dal bando, ovvero 0,67.

ettari 12 x 0,67 = 8,04 UB

Successivamente si determina la superficie massima richiedibile con riferimento alle superfici ricadenti in collina.

Dal momento che l'allevamento è costituito da un equivalente di 10 UB, il richiedente può selezionare a premio nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" le restanti superfici ricadenti in collina fino ad un massimo di 1,96 ettari.

Dato che in collina il rapporto UB/Ha = 1 significa che in collina è possibile richiedere come colture foraggere 1,96 ettari derivante dal rapporto UB/Ha di 1:1.

Nel gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" può essere richiesta a premio una superficie massima complessiva pari a 13,96 ha (12 + 1,96).

Al momento della domanda il richiedente sceglie, tra le particelle a disposizione a fascicolo, quelle da associare al gruppo coltura "Colture foraggere per aziende zootecniche" fino al raggiungimento dei 13,96 ha.

La restante superficie, pari a 5,04 ha (19-13,96) deve essere richiesta a premio, in questo esempio, nel gruppo coltura "Seminativi".

Il calcolo dei premi è il seguente:

Colture foraggere conversione:

$$13,96 \text{ ha} \times 600 \text{ €} = 8.214,00 \text{ €}$$

Seminativi conversione:

$$5,04 \text{ ha} \times 375 \text{ €} = 1.890,00 \text{ €}$$

Se le particelle fossero richieste nell'ambito dell'operazione 11.2.01 l'importo del premio sarebbe quello previsto dal bando per tali superfici, ovvero rispettivamente 540 € per le "colture foraggere per aziende zootecniche" e 345 € per i "Seminativi".

In caso di aziende con parte delle superfici in conversione e parte in mantenimento ogni particella avrà associato il premio relativo.

ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO

OGGETTO: PSR 2014/2022 MISURA 11. Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014.

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____ provincia di _____ in data _____ (gg/mm/aa) _____, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUAA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente*)

in qualità di cessionario (subentrante):

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUAA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida*)

in qualità di cedente

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE/PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	Gruppo coltura	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Superficie oggetto di cambio beneficiario*

*Totale Superficie oggetto di cambio beneficiario: _____

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da questo bando e dal decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021 relativamente al Cambio Beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Dichiarazione in caso di richiesta di autorizzazione “Domanda di autorizzazione - Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” presentata a Sis.Co. dopo il 10 novembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2024.

Il subentrante dichiara:

- di assumere gli impegni dell’operazione connessa alle superfici trasferite a far data dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario fino al 31/12/2024;
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici trasferite relativo all’anno 2024 verrà erogato interamente al cedente;
- di essere consapevole che la richiesta di autorizzazione presentata a Sis.Co. entro il 31 dicembre deve essere riferita all’anno campagna **2025**;
- di impegnarsi a presentare a Sis.Co. la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento “Misura 10 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” a valere sull’annualità **2025**.

Data

Firma del subentrante (cessionario)

Infine, chiedono di essere informati circa l’esito della presente richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec) _____

Il cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Luogo e Data

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario “Domanda di autorizzazione - Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”, mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all’altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della richiesta di autorizzazione.

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: PSR 2014/2022 MISURA 11. Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg delegato (UE) 640/2014- riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali.

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del beneficiario) titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (denominazione Ditta), CUA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Infine, chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) _____

Luogo e data.

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO G - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA

TITOLO	Misura 11 Agricoltura Biologica. Disposizioni attuative per l'anno 2024.
DI COSA SI TRATTA	Il bando regola l'applicazione della Misura 11 "Agricoltura Biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2024.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che risultano essere "agricoltore in attività" (art. 4 DM 23/12/2023), iscritti all'elenco nazionale operatori biologici.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria del bando per l'anno 2024 è pari a Euro 10.000.000.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'adozione e al mantenimento del metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e dei relativi regolamenti di esecuzione e delegati, nonché dalla normativa nazionale di settore.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande di pagamento (conferme) sono istruite dall'Organismo pagatore regionale che si avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L'istruttoria è tesa a verificare la completezza e della validità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e la verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.
DATA DI APERTURA	5 aprile 2024
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2024
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per la Misura 11.
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste): Responsabile di Operazione: Elena Brugna Tel. 02.6765.3732 Referenti: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02 67.65. 3642

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALLEGATO H - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

**PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
PREVISTE DAL REG UE 1305/2013**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2022 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.